

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
tel 090 346288
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI SIENA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
-SEZIONE LAVORO-

Reclamo con contestuale istanza ex art 151 cpc.

La Prof.ssa RAMPELLO Roberta nata a Messina il 02.10.1975, ed ivi residente Via Ghibellina IS.84 N.186, c.f. RMTRRT75R42F158F, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, reclamante

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in per-sona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore, p.t.

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIENA, in persona del Direttore p.t.;

Propone reclamo

Avverso l'ordinanza di rigetto del 28/12/2020 RG n.



683/2020 , emesso fuori udienza, depositata in pari data, comunicata in pari data ,mai notificata, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena dott. Delio Cammarosano ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., incoato al n. 683/2020 r.g. che si richiama integralmente” *TRIBUNALE DI SIENA - SEZIONE LAVORO Ricorso ex art. 700 c.p.c con contestuale istanza ex art 151 cpc Nell’interesse della professoressa RAMPELLO Roberta nata a Messina il 02.10.1975, ed ivi residente Via Ghibellina IS.84 N.186, c.f. RMTRRT75R42F158F, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente CONTRO MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in per-sona del Ministro p.t.; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore, p.t. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.; UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIENA, in persona del Direttore p.t.;FATTO La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo in-determinato in data 01.12.2015, nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A014, ed attualmente in servizio presso l’IIS E.S. Piccolomini di Siena (doc. 1, 2); La Prof.ssa Rampello per l’anno scolastico 2020/2021 ha tempestivamente presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale indicando quale prima*



preferenza il Comune di ricongiungimento (Comune di Messina), nonché le scuole indicate in domanda e ricadenti nel comune/provincia di Messina, al fine di ricongiungersi al padre ultrasessantacinquenne a cui presta assistenza, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.I., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021, (art.7 comma 1); (doc. 3). In data 17.06.2020, l'USP-Messina ha pubblicato sul proprio sito internet, per la scuola secondaria di secondo grado, il prospetto completo della disponibilità dei posti ed ore per autonomia organico di diritto per l'anno scolastico 2020/21, da cui si evinceva che per la classe di concorso A014, risultava esservi un posto disponibile presso l'IIS "Guttuso" di Milazzo (doc. 5). La disponibilità del posto (presso l'IIS Guttuso di Milazzo), veniva ulteriormente confermata anche dalla pubblicazione sul sito dell'USP di Messina della "ripartizione contingente nomine in ruolo gm e gae - a.s. 2020/21- USR Sicilia a.t. di Messina", avvenuta in data 17.08.2020 (doc. 6). Successivamente, in data 27.08.2020 l'USP-Messina pubblicava sul proprio sito, il bollettino afferente le "Disponibilità residue posti interni per immissioni in ruolo", dal quale si riconfermava la sussistenza di un posto vacante nella provincia di Messina, sulla classe di concorso A014, scuola secondaria di secondo grado(doc. 7,7a) al termine della copertura dei posti assegnati al personale docente neoimpresso in ruolo da GAE o da concorso fossero già avvenute. Inespiegabilmente in data 1.9.2020 l'USP di Messina ha pubblicato la graduatoria definitiva per le Assegnazioni e Utilizzazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021 ove la ricorrente si è collocata alla prima posizione in graduatoria, per la classe di



concorso di appartenenza A014, ma senza ottenere la sede (doc. 4). Ma v'è di più. In data 17.09.2020, l'amministrazione scolastica ha provveduto a pubblicare sul sito della Scuola di Riferimento – incarichi T.D. a.s. 2020/2021, "G. Minutoli" di Messina, le convocazioni per assegnazione incarichi a tempo determina-to, da cui la predetta cattedra presso l'IIS Guttuso di Milaz-zo, per la classe di concorso A014, risultava (doc.8). Ebbene la procedura adottata dall'amministrazione scolastica è viziata illegittima per i seguenti MOTIVI 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 475 del D.Lgs. 297/1994 ; dell'art. 2 O.M. n. 60/2020; dell'art. 4 comma 1 della L. 124/1999. L'istituto dell'assegnazione provvisoria del personale docen-te di ruolo è regolamentato dall'art. 475 del D.Lgs. 297/1994, secondo cui il personale che non abbia ottenuto il trasferimento definitivo presso il luogo di «ricongiungimen-to al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai fi-gli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute», può chiedere di esservi provvisoriamente assegnato.Le assegnazioni provvisorie di sede «sono disposte per cat-tedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolasti-co» (comma 3) e «per posti ai quali non sia possibile destina-re né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni ag-giuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non li-cenziabile in servizio nella provincia» (comma 7)Al fine di avviare le operazioni di utilizzazione ed assegna-zione provvisoria è necessario che, preliminarmente, venga predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento del medesimo alle situa-zioni di fatto relative alle diverse tipologie di posti in fun-zione del migliore impiego del



personale stesso. Per quanto attiene il quadro complessivo della disponibilità dei posti ed i criteri per la determinazione di tale disponibilità, è la contrattazione decentrata regionale a definirli, così come stabilito dall'art. 3 comma 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, che in tal senso espressamente richiama anche l'articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18. Nel caso di che trattasi, per individuare i criteri per la determinazione della disponibilità dei posti si richiama il C.I.R. Sicilia per il triennio 2019/2022. Quest'ultimo alla lett. A) sulla "disponibilità personale docente", così dispone "i posti e gli spezzoni orari derivati dalle modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico (esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi ecc.) costituiranno, insieme all'organico dell'autonomia, il quadro delle disponibilità complessive provinciali (...)". Ed alla lett. B), prosegue stabilendo che "al fine di stabilire le disponibilità acquisite successivamente alla chiusura delle funzioni di organico dell'autonomia a docenti a tempo indeterminato richiedenti l'utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia, le operazioni di utilizzazione si svolgeranno successivamente all'acquisizione a sistema di tutti i posti"(doc. 10)In conformità a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, una volta terminate le operazioni di attribuzione dei posti sia ai docenti in ruolo, sia ai docenti neo immessi in ruolo per la Provincia di Messina, l'Ufficio scolastico competente, avrebbe dovuto provvedere alla assegnazione dei posti residuati, ai docenti che avevano fatto domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021. Nel caso di specie, è accaduto che l'USP-Messina ha



pubblicato sul proprio sito internet, per la scuola secondaria di secondo grado, il prospetto completo della disponibilità dei posti ed ore per autonomia organico di diritto per l'anno scolastico 2020/2021 per la provincia di Messina, da cui si evinceva che per la classe di concorso A014, risultava esservi un posto disponibile presso l'IIS "Guttuso" di Milazzo. In fase di pubblicazione dall'ultimo decreto sulle "Disponibilità residue posti interni per immissioni in ruolo" sul sito dell'USP di Messina del 27 Agosto 2020, tale posto era ancora vacante e dunque fruibile. Tuttavia, successivamente, al momento dalla pubblicazione delle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie, il posto sulla classe di concorso A014, (presso l'IIS Renato Guttuso di Milazzo), non risultava più disponibile, con la conseguenza che la ricorrente non otteneva l'assegnazione richiesta, e, inoltre, lasciando presumere, quindi, che fosse stato già assegnato in fase di attribuzione dei posti per le immissioni in ruolo. Se non fosse che, in data 17.09.2020 la predetta cattedra, presso il medesimo istituto, risultava nuovamente disponibile tra le sedi previste per le assegnazioni degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, così come si evince dalla pubblicazione sul sito della Scuola di Riferimento – incarichi T.D. a.s. 2020/2021, "G. Minutoli" di Messina. Il fatto che tale posto non più disponibile in fase di attribuzione dei posti per le assegnazioni provvisorie, fosse poi nuovamente messo a disposizione dall'Ufficio Scolastico di Messina per gli incarichi a tempo determinato, ha comportato una evidente violazione, da parte dell'amministrazione resistente, dell'art. 2 della O.M. n. 60 del 2020 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto", e dell'art. 4 comma 1 della L. 124/1999 dalla stessa richiamato. Ai sensi del



richiamato art. 2, sulla "disponibilità dei posti e tipologia di supplenze", "ai sensi dell'art. 4, commi 1,2 e 3 della L.124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, si provvede ai sensi del presente articolo"(doc. 11).Più in particolare, il richiamato art. 4 comma 1 della L. 124/1999, relativamente alla disponibilità dei posti da conferire per le supplenze annuali, (le c.d. GPS), prevede che "Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". A conferma di quanto sopra esposto, inoltre, lo stesso Ministero dell'Istruzione pubblicava con nota del 21.09.2020, ulteriori "chiarimenti" relativi alla ordinanza ministeriale n. 60/2020, sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed



educativo, che nel contenuto della stessa nota così riporta: "L'art.2, comma 4, recita: " In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti." (doc. 12). Nel caso di specie, dunque non vi è chi non veda l'illegittimità della condotta tenuta del Ministero nell'aver messo a disposizione delle operazioni di conferimento incarichi per le supplenze annuali, un posto, quello dell'IIS Gut-tuso di Milazzo, che evidentemente era, ed è ancora vacante, e che sarebbe potuto essere assegnato a personale docente con contratto a tempo indeterminato. Dunque, la Prof.ssa Rampello, collocatasi prima in graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie, per la propria classe di concorso, avrebbe potuto ottenere l'assegnazione provvisoria nella sede prescelta. Tuttavia a causa di tale illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, la ricorrente, ha subito un'evidente e grave lesione. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.

2. Razionalizzazione della spesa pubblica – Violazione della Legge n. 107/2015. È evidente l'interpretazione sistematica, riveniente dalla Legge n. 107/2015, che ha proceduto



ad un piano straor-dinario di assunzioni, di contenere al massimo la spesa pub-blica risultante dalla mobilità e dalla copertura dei posti va-canti nell'organico dell'autonomia.E dunque, la decisione di preferire la stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato piuttosto che utilizzare i lavoratori già assunti a tempo indeterminato si pone (anche) in violazione della fonte primaria legislativa, in quanto con-tribuirà a produrre un aumento (peraltro irragionevole) del-la spesa, stigmatizzato dal legislatore.In altri termini, «sul fatto che il concedere l'assegnazione provvisoria al docente di cui è causa crea un effetto a cascata per cui il posto di ruolo che viene tempora-neamente svuotato è a sua volta suscettibile di copertura con contratto a T.D. è un'ipotesi priva di concreto riscontro, dal momento che è ben possibile che invece alla copertura del posto di ruolo rimasto provvisoriamente vacante in forza dell'assegnazione provvisoria si possa procedere con utilizzo di personale in sovrannumero o comunque utilizzando per-sonale di ruolo che abbia a sua volta fatto domanda di asse-gnazione provvisoria, senza con ciò necessariamente deter-minare scoperture in altre sedi» (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017); (doc.13,13a).L'impostazione seguita, nel caso di specie, dall'Amministrazione scolastica si pone, peraltro, in viola-zione dei principi normativi rivenienti dalla stessa Legge n. 107/2015, norma di sistema in materia di assunzioni e di di-sposizioni del personale scolastico: i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto sono coloro che, per scelta e/o per (insindacabili) ragioni di opportunità, non hanno aderito al piano straordinario di assunzioni e non si sono sobbarcati il rischio di incorrere, a causa del c.d. algo-rismo ministeriale, nel trasferimento nelle sedi più disparate; la



ricorrente, invece, sebbene reiterati anni di precariato si trova a svolgere la propria attività lavorativa lontano dai propri affetti senza possibilità alcuna di fare rientro definitivamente a casa . Il principio meritocratico de quo è stato anche oggetto di approfondimento da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella norma che prevedeva l'inserimento dei docenti in mobilità "in coda" alle graduatorie, anziché "a pettine", secondo il punteggio attribuito nella graduatoria di provenienza. Si noti, peraltro, che i docenti di ruolo, rispetto ai docenti supplenti, vengono sottoposti – ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato – al c.d. "anno di prova", in esito al quale, per ottenere la conferma del ruolo, devono conseguire una valutazione favorevole. Pertanto, appare davvero irragionevole – anche sotto il profilo della meritocrazia e della qualificazione professionale – scartare un docente munito di qualificazione ulteriore rispetto a quella posseduta dall'aspirante proveniente dalle graduatorie ad esaurimento o d'istituto: quest'ultimo, infatti, non è stato sottoposto ad alcuna valutazione di prova pratica dalla P.A. datoriale, tanto più ove debba essere affidatario di bambini di età 3/6 e 6/10 anni con disabilità. Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

3. Divieto di contratti a tempo determinato – Violazione dell'art. 1 comma 131 della Legge n. 107/2015. Violazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, A ciò si aggiunga l'espresso divieto posto dal comma 131 della Legge n. 107/2015 nella stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato col personale docente: «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario



presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». Tale divieto rafforza l'interpretazione normativa citata nelle pronunce di cui sopra, secondo cui in ogni caso in cui è possibile utilizzare il personale già in ruolo (tanto più dopo il piano straordinario di assunzioni della c.d. "buona scuola") dev'essere utilizzato tale personale, per evitare il proliferare di contratti a tempo determinato con i docenti delle graduatorie di supplenti. A ciò si aggiunga, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), "l'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge" prevede espressamente che, NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7." Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere



accolto. Istanza cautelare In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti. In ordine al *periculum in mora* Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente. Non possono residuare dubbi circa l'illegittimità di-scendente con riguardo alle molteplici disposizioni normati-ve sopra richiamate. Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto della mancata assegnazione provvisoria nella sede prescelta anche in virtù del-le imminenti convocazioni del personale precario specializzato e non. Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente che si vedrebbe a non poter prestare assistenza al padre ultrasessantacinquenne di cui si prende cura, non ot-tenendo l'assegnazione provvisoria richiesta (doc. 14,15,16). L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta ad impedire la disgregazione del nucleo fa-miliare del docente, e il pregiudizio ulteriore derivante del-la soluzione lavorativa ad oltre 900 km di distanza dagli affetti familiari oltre al notevole ed antieconomico carico delle spese di una siffatta ed ingiusta collocazione. L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dalla propria famiglia, certamente cagionerebbe gravi disagi alla stessa, con inevitabili riflessi sulla



vita e sul diritto alla salute insuscettibili di risarcimento per equivalente. Orbene tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica la ricorrente costretta a recarsi a Siena rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, del diritto all'insegnamento ed alla copertura dei posti, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia". La ricorrente, infatti, dovrà recarsi nei prossimi giorni a Siena nell'attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa, per il padre ultrasessanta-cinquenne, e la propria famiglia. Al contrario, qualora la ricorrente avesse avuto assegnata una sede più vicina certamente all'interno della provincia di residenza, avrebbe limitato al minimo i disagi connessi al trasferimento. In definitiva deve ritenersi la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la docente in quanto il mancato accoglimento della domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita personale e familiare della istante vista la sua posizione di assegnazione provvisoria che lascia agevolmente presagire il conseguimento del posto nella sede di ricongiungimento. La permanenza nella destinazione assegnata comporterebbe per lei e per tutta la famiglia una costretta prolungata separazione familiare con evidenti pericoli anche per il benessere psicofisico non suscettibile come tali di ristoro per equivalente. I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad



impedire gli effetti di simili atti illegittimi. Sul punto sono stati emessi diversi procedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivoale" (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497-1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proced. N.207/2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n°2563/2017 del 28.03.2017 proc. n.559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016). Inoltre, si richiama l'Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con la quale viene anche chiarito che il trasferimento "rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale". Inoltre con ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, stabilisce che gli "evidenti esborsi" subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi "a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari" "rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento", rappresentano per il lavoratore "un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore". Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per



la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qua-lora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.P.Q.M.Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:1) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente;2)Accertare e dichiarare , per i motivi di cui infra, il diritto della ricorrente, per l'anno scolastico 2020/2021, ad essere assegnata nella provincia di Messina sulla classe di concorso A014 ;3) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio di Messina di disporre l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 in un istituto nella provincia di Messina (Istituto I.I.S. Guttuso di Milazzo), comune di residenza e di ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore; 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato lo stesso soggiace al versamento di € 259,00 (doc. 29). Messina 23.09.2020 Avvocato Vincenzo La Cava Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso



una istanza volta ad ottenere assegnazione provvisoria, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto VOGLIA Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria delle assegnazioni provvisorie 2020/2021 del personale docente di ruolo, scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado, delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado, delle graduatorie ad esaurimento e delle



graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale 2020/2021; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Messina / Siena 23.09.2020 Avvocato Vincenzo La Cava".

Nel procedimento *de quo* si sono costituite, in udienza, le amministrazioni resistenti producendo esclusivamente delega, stato matricolare e CCNI , asserendo di aver operato in correttezza delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il G.L., dott. Delio Cammarosano con il provvedimento gravato, viziato sotto ogni profilo, ed illogico, ha rigettato la domanda cautelare dell'odierna reclamante sul falso presupposto della carenza del *fumus boni iuris* (doc. A) richiamando la documentazione prodotta con note depositate fuori udienza in data 3.11.2020.

Il provvedimento reclamato è certamente illegittimo, *contra ius*, errato, ingiusto e deve essere revocato e/o annullato per i seguenti

MOTIVI

1. Error in iudicando; Violazione e falsa applicazione di legge; Nullità del provvedimento richiamato per relationem; Omesso giudicato in ordine ai motivi di ricorso; Sussistenza del *fumus boni iuris*;

Il provvedimento gravato è illegittimo, viziato nullo e come tale deve essere riformato stante l'errore *in iudicando* in cui è incorso il giudice di prime cure..

Ed invero il giudice di prime cure, nel percorso motivazionale che lo ha indotto a rigettare il ricorso,



nonostante la corposa documentazione fornita dalla odierna parte reclamante e delle motivazioni a sostegno del ricorso nonché la mancata allegazione della parte resistente(se non in epoca successiva alla celebrazione della udienza 3.11.2020) ha richiamato *per relationem* la avversa memoria di costituzione(priva di allegazione comprovante quanto statuito dal giudice di prime cure) e conseguentemente ritenuto non sussistente il requisito del *fumus boni iuris* sul falso presupposto che “L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed esposti i lineamenti strutturali e funzionali dell’istituto della Assegnazione provvisoria, e le fonti di riferimento normativo, già bene esposti dalla docente ricorrente (ricorso, p. 3 ss.), ha chiarito che entro la data finale inderogabile del 31/8/2020 (art. 9, co. 6, CCNI 8/7/2020) il posto richiesto non fosse disponibile per quel tipo di assegnazione, ma – anche come chiarito integrativamente dall’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina con nota 30/10/2020 – al momento delle assegnazioni provvisorie da altra Provincia la cattedra specificamente individuata era stata destinata alle operazioni di reclutamento, né risultavano disponibilità di altri posti in ambito provinciale. Ad esito della costituzione della Amministrazione scolastica e del chiarimento direttamente offerto dall’Ambito Territoriale interessato, la docente ricorrente, neppure partecipando all’udienza di comparizione delle parti (2/11/2020), non ha contrapposto dati e/o argomentazioni. Riterremmo, pertanto il diritto **probabilmente infondato**”

In sostanza il giudice di prime cure fonda il proprio convincimento *per relationem* ed esclusivamente su quanto



argomentato dalla parte resistente laddove asserisce che l'amministrazione " ha chiarito che entro la data finale inderogabile del 31/8/2020 (art. 9, co. 6, CCNI 8/7/2020) il posto richiesto non fosse disponibile per quel tipo di assegnazione" ma al contempo richiamando documenti (**nota Ambito di Messina del 30.10.2020**) depositati in epoca successiva alla celebrazione della udienza " (V. c.d. note del procedimento depositate in cancelleria in data 3.11.020).

In sostanza il giudice di prime cure dopo aver assunta la causa in riserva e chiuso il verbale (la parte reclamante ha tentato vanamente a fare accesso telematico da Microsoft Teams) ha acquisito facendola propria nelle motivazioni della ordinanza, la nota resa dall'Ambito territoriale di Messina del 30.10.2020 depositata dalla parte resistente soltanto in data 3.11.020 ossia in **epoca successiva** alla celebrazione della udienza.

Tanto basta a rendere , sotto tale profilo, viziato e nullo il provvedimento gravato con la conseguenza che deve essere revocato.

2. Violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla sussistenza del posto Violazione e falsa applicazione dell'art. 475 del D.Lgs. 297/1994 ; dell'art. 2 O.M. n. 60/2020; dell'art. 4 comma 1 della L. 124/1999.

Il provvedimento gravato risulta viziato anche sotto altro profilo.

Il giudice di prime cure ha ritenuto , per *relationem*, che " entro la data finale inderogabile del 31/8/2020 (art. 9, co. 6, CCNI 8/7/2020) il posto richiesto non fosse disponibile per quel tipo



di assegnazione", senza con ciò operare un corretta valutazione (e se del caso smentire quando argomentato dalla ricorrente) dei motivi di fatto e di diritto e la relativa documentazione allegata posti a fondamento del ricorso ne analizzando la normativa di riferimento.

Più precisamente l'amministrazione asserisce che " è infatti prevista la data finale inderogabile del 31.8.020(art 9 c. 6 ccni del 8.7.020 per l'attribuzioni delle assegnazioni(e utilizzazioni) in modo da essere perfettamente in tempo per l'inizio dell'anno scolastico" e che il posto ambito dalla reclamante era destinato alla data del 31.8.020 alle operazioni di immissione in ruolo ed il fatto che lo stesso si apparso successivamente come disponibile per le conferimento degli incarichi a tempo determinato non significa che detto posto automaticamente fosse disponibile per le assegnazioni e le utilizzazioni cioè per le operazioni di mobilità annuale in data 1.9.020"

A confutazione di quanto argomentato occorre rilevare quanto appresso.

Con l'art.2, comma 1, del decreto legge 22 dell'8 aprile 2020, già convertito in legge il 6 giugno 2020, è stato previsto un chiaro riferimento di **slittamento** delle operazioni della mobilità annuale 2020/2021.

In tale norma è scritto che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche **in deroga** alle disposizioni vigenti, misure volte:



a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

Nella conversione in legge del decreto 22/2020 è stato definita la data **del 20 settembre come termine ultimo** (e non il 31.8.2020) per le assegnazioni provvisorie dell'anno scolastico 2020/2021.

Infatti l'art.2, comma 1 lettera b) è stato modificato con le seguenti parole: «15 settembre» **sono sostituite** dalle seguenti: “20 settembre”

Appare evidente che quanto statuito dal giudice di prime cure laddove ritiene che “**entro la data finale inderogabile del 31/8/2020** (art. 9, co. 6, CCNI 8/7/2020) il



posto richiesto non fosse disponibile per quel tipo di assegnazione", appare destituito di fondamento e *contra legem*, con la conseguenza che lo stesso poteva(*rectius* : doveva) anche a seguito delle rettifiche operate sulle assegnazioni provvisorie **in data successiva** al 31.8.2020 , essere assegnato alla reclamante!(doc.B)

Difatti per la classe di concorso A014, risultava, **dopo le immissioni in ruolo**, esservi un posto disponibile presso l'IIS "Guttuso" di Milazzo ambito dalla reclamante con domanda di assegnazione provvisoria che di contro è stato assegnato per le supplenze a docenti con contratto a tempo determinato e ciò in aperta violazione di legge.

Ed invero in fase di pubblicazione dall'ultimo decreto sulle "Disponibilità residue posti interni per immissioni in ruolo" sul sito dell'USP di Messina del 27 Agosto 2020, tale posto era ancora vacante e dunque fruibile.

Più precisamente al momento dalla pubblicazione delle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie, il posto sulla classe di concorso A014, (presso l'IIS Renato Guttuso di Milazzo), non risultava più disponibile, con la conseguenza che la reclamante non otteneva l'assegnazione richiesta, e, inoltre, lasciando presumere, quindi, che fosse stato già assegnato in fase di attribuzione dei posti per le immissioni in ruolo, quando invece è stato attribuito alle supplenze (tramite conferimento a tempo determinato per le GPS) ./(doc. C)

Se non fosse che, in data **17.09.2020** la predetta cattedra, presso il medesimo istituto, risultava nuovamente di-



sponibile tra le sedi previste per le assegnazioni degli **incarichi a tempo determinato** per l'a.s. 2020/2021, così come si evince dalla pubblicazione sul sito della Scuola di Riferimento – incarichi T.D. a.s. 2020/2021, “G. Minutoli” di Messina.

Ora l'istituto dell'assegnazione provvisoria del personale docente di ruolo è regolamentato dall'art. 475 del D.Lgs. 297/1994, secondo cui il personale che non abbia ottenuto il trasferimento definitivo presso il luogo di *«ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute»*, può chiedere di esservi provvisoriamente assegnato.

Le assegnazioni provvisorie di sede «sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico» (comma 3) e «per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia» (comma 7).

Al fine di avviare le operazioni di utilizzazione ed assegna-zione provvisoria è necessario che, preliminarmente, venga predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso.

Nel caso di che trattasi, per individuare i criteri per la determinazione della disponibilità dei posti si richiama il



C.I.R. Sicilia per il triennio 2019/2022.

Quest'ultimo alla lett. A) sulla "disponibilità personale docente", così dispone "i posti e gli spezzoni orari derivati dalle modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico (esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi ecc.) costituiranno, insieme all'organico dell'autonomia, il quadro delle disponibilità complessive provinciali (...)". Ed alla lett. B), prosegue stabilendo che "al fine di stabilire le disponibilità acquisite successivamente alla chiusura delle funzioni di organico dell'autonomia a docenti a tempo indeterminato richiedenti l'utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia, le operazioni di utilizzazione si svolgeranno successivamente all'acquisizione a sistema di tutti i po-sti".

In conformità a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, una volta terminate le operazioni di attribuzione dei posti sia ai docenti in ruolo, sia ai docenti neo immessi in ruolo per la Provincia di Messina, l'Ufficio scolastico competente, **avrebbe dovuto provvedere alla assegnazione dei posti residuati, ai docenti che avevano fatto domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021 come la reclamante e non anche alle supplenze da Gps come avvenuto nel caso di che trattasi.**

Il fatto che tale posto non più disponibile in fase di attribuzione dei posti per le assegnazioni provvisorie, fosse poi nuovamente messo a disposizione dall'Ufficio Scolastico di Messina per gli incarichi a tempo determinato, ha comportato una evidente violazione, da parte dell'amministrazione



resistente, dell'art. 2 della O.M. n. 60 del 2020 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto", e dell'art. 4 comma 1 della L. 124/1999 dalla stessa richiamato.

Ai sensi del richiamato art. 2, sulla "disponibilità dei posti e tipologia di supplenze", *"ai sensi dell'art. 4, commi 1,2 e 3 della L.124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato(come la reclamante) , qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, si provvede ai sensi del presente articolo"* (doc. 11).

Più in particolare, il richiamato art. 4 comma 1 della L. 124/1999, relativamente alla disponibilità dei posti da conferire per le supplenze annuali, (le c.d. GPS), prevede che *"Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in so-prannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo"*.



A conferma di quanto sopra esposto, inoltre, lo stesso Ministero dell'Istruzione pubblicava con nota del 21.09.2020, ulteriori "chiarimenti" relativi alla ordinanza ministeriale n. 60/2020, sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, che nel contenuto della stessa nota così riporta: "L'art.2, comma 4, recita: " ***In subordine*** alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti."

Nel caso di specie, dunque non vi è chi non veda l'illegittimità della condotta tenuta del Ministero nell'aver messo a disposizione delle operazioni di conferimento incarichi per le supplenze annuali, un posto, quello dell'IIS Gut-



tuso di Milazzo, che evidentemente era, ed è ancora vacante, e che sarebbe potuto essere assegnato a personale docente con contratto a tempo indeterminato.

Dunque, la Prof.ssa Rampello, collocatasi prima in graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie, per la propria classe di concorso, avrebbe dovuto ottenere l'assegnazione provvisoria nella sede prescelta assegnata di conro a docenti assunti a tempo tederminato.

Tuttavia a causa di tale illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, la reclamante, ha subito un'evidente e grave lesione.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente.

Non possono residuare dubbi circa l'illegittimità discendente con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla reclamante per effetto della mancata assegnazione provvisoria nella sede prescelta anche in virtù delle imminenti convocazioni del personale precario specializzato e non.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla reclamante e che si vedrebbe a non poter prestare assistenza



al padre ultrasessantacinquenne di cui si prende cura, non ottenendo l'assegnazione provvisoria richiesta.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pre-giudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta ad impedire la disgregazione del nucleo familiare del docente, e il pregiudizio ulteriore derivante della soluzione lavorativa ad oltre 900 km di distanza dagli affetti familiari oltre al notevole ed antieconomico carico delle spese di una siffatta ed ingiusta collocazione.

L'assegnazione della reclamante ad una sede lontana dal luogo di residenza dalla propria famiglia, certamente cagionerebbe gravi disagi alla stessa, con inevitabili riflessi sulla vita e sul diritto alla salute insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Ciò è implicito nella ratio della domanda formulata dalla reclamante nonché nell' art. 475 del D.Lgs. 297/1994, secondo cui il personale che non abbia ottenuto il trasferimento definitivo presso il luogo di «ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute», può chiedere di esservi provvisoriamente assegnato.

Orbene tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica la reclamante costretta a recarsi a Siena rappresenta un inevitabile "pregiudizio per



l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, del diritto all'insegnamento ed alla copertura dei posti, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia".

La reclamante, infatti, dovrà recarsi nei prossimi giorni a Siena nell'attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa, per il padre ultrasessantacinquenne, e la propria famiglia.

Al contrario, qualora la reclamante avesse avuto assegnata una sede più vicina certamente all'interno della provincia di residenza, avrebbe limitato al minimo i disagi connessi al trasferimento.

In definitiva deve ritenersi la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la docente in quanto il mancato accoglimento del reclamo pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita personale e familiare della istante vista la sua posizione di assegnazione provvisoria che lascia agevolmente presagire il conseguimento del posto nella sede di ricongiungimento.

La permanenza nella destinazione assegnata comporterebbe per lei e per tutta la famiglia una costretta prolungata separazione familiare con evidenti pericoli anche per il benessere psicofisico non suscettibile come tali di ristoro per equivalente.

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe



a quella della reclamante , hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi procedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497-1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proced. N.207/2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n°2563/2017 del 28.03.2017 proc. n.559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si richiama l'Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con la quale viene anche chiarito che il trasferimento "rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale".

Inoltre con ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, stabilisce che gli "evidenti esborsi" subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi "a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle



necessità familiari” “rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento”, rappresentano per il lavoratore “un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”.

Per quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto e l’ordinanza rigettata.

Ciò posto la reclamante, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l’Ill.mo Tribunale del lavoro in composizione collegiale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Preliminarmente, ammettere nella forma il presente reclamo con ogni consequenziale statuizione dichiarare in riforma del provvedimento reclamato l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.;

2) In accoglimento del reclamo, annullare, revocare e/o modificare la ordinanza di rigetto del 28/12/2020 RG n. 683/2020 , emessa fuori udienza, depositata in pari data, comunicata in pari data mai notificata, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena dott. Delio Cammarosano ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

3) In riforma del provvedimento di rigetto di cui infra, accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della reclamante ;

4) Accertare e dichiarare , per i motivi di cui infra, il diritto della reclamante, per l’anno scolastico 2020/2021, ad



essere assegnata nella provincia di Messina sulla classe di concorso A014 ;

5) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio di Messina di disporre l'assegnazione provvisoria della reclamante per l'anno scolastico 2020/2021 in un istituto nella provincia di Messina (Istituto I.I.S. Guttuso di Milazzo), comune di residenza e di ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore;

6) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, stante il valore indeterminato, lo stesso soggiace al pagamento di Euro 78,50.

Messina/Siena 7.1.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,
considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso una istanza volta ad ottenere assegnazione provvisoria, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del



contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la reclamante ,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria delle assegnazioni provvisorie 2020/2021 del personale docente di ruolo, scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado, delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del

MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della reclamante e indicazione



dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado, delle graduato-rie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto partecipanti alla procedura di mobilità annuale 2020/2021;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Siena 7.01.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

